

Sentenza: 21 marzo 2017, n. 66/2017

Materia: tutela della salute

Parametri invocati: artt. 32, primo comma, 117, terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 16 maggio 2016, n.11 recante «Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica)»

Esito:

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Piemonte 16 maggio 2016, n. 11;
2. Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 16 maggio 2016, n. 11

Estensore nota: Marialuisa Palermo

Sintesi:

Il ricorrente ha promosso questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 32, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento alla legge della Regione Piemonte n. 11/2016. Secondo le argomentazioni sostenute dal Presidente del Consiglio dei ministri, la normativa impugnata, disciplinante l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e rientrante, in quanto tale, nell'ambito della materia di competenza concorrente della «tutela della salute», così come cristallizzato all'art. 117, terzo comma, Cost., si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali della disciplina nazionale.

In particolare l'art. 1, comma 1, della normativa censurata, sostitutivo dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 21/1991, in ossequio a quanto stabilito dal decreto-legge n. 223/2006, dispone che *«nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministero della salute 18 dicembre 2010 [...]»*. Secondo il Governo, tale disposizione si porrebbe in contrasto con l'art., 117, terzo comma, Cost., nonché con il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale in base al quale, allorchè si verta in materie rientranti nell'orbita della competenza

legislativa concorrente, alle norme regionali non è consentito di riprodurre un principio fondamentale contenuto nella disciplina statale al fine di evitare di redigere disposizioni suscettibili di dar luogo ad una novazione della fonte.

Quanto, invece, alle censure promosse con riguardo al comma 2 della medesima disposizione di legge regionale, esse vertono sullo “scollamento” cui quest’ultima avrebbe dato luogo rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale all’interno del D.lgs. n. 153/2009 e del D.M. 16 dicembre 2010 del Ministero della Salute. Non sarebbe infatti aderente alle norme contenute nella disciplina nazionale la previsione di legge regionale secondo la quale l’impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida per il rilevamento dei trigliceridi, glicemia e colesterolo totale è ammissibile anche presso gli esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture di vendita, anziché essere limitato presso le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in quanto munite di un soggetto garante delle prestazioni di analisi.

La Regione Piemonte si è costituita in giudizio, chiedendo che venisse dichiarata l’infondatezza del ricorso.

La Corte Costituzionale ha accolto le argomentazioni della resistente con riguardo alla prima delle censure sollevate dal Governo, asserendo che l’art. 1, comma 1, della legge regionale non configura affatto un’ipotesi di novazione della fonte in quanto quest’ultimo è stato inserito all’interno di un articolato volto ad adeguare la precedente disciplina regionale (legge della Regione Piemonte n. 21/1991) alla sopravvenuta disciplina statale, relativamente all’esercizio delle funzioni in materia farmaceutica. Tale adeguamento ha previsto, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 153/2009, che anche le farmacie possano partecipare al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia mediante l’erogazione di prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo. Secondo la Corte Costituzionale, il fatto che a tal fine la Regione abbia richiamato i principi inseriti nella normativa statale su menzionata, riproducendone i contenuti e precisando altresì gli estremi della stessa, non configura un’ipotesi di novazione della fonte, una *species* di illegittimità costituzionale in tal caso erroneamente evocata, in quanto un intervento normativo regionale come quello in esame «*va considerato pienamente legittimo, se non addirittura imposto ai sensi del medesimo parametro evocato dal ricorrente e costituito dall’art. 117, terzo comma, Cost.*».

Sulla base di tali argomentazioni la Corte ha dichiarato quindi non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal presidente del Consiglio dei ministri con riguardo all’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 11 del 2016.

I giudici costituzionali, viceversa, sono giunti ad una conclusione diversa con riguardo alle censure promosse in merito all'art. 1, comma 2, della medesima legge, dichiarato costituzionalmente illegittimo. Infatti, l'innovazione anzi descritta che la disposizione *de qua* ha apportato, discostandosi in tal modo da quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), del D.lgs. n. 153/2009, è stata ritenuta in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare, il Giudice delle leggi ha argomentato l'accoglimento della censura sollevata dal ricorrente asserendo che un siffatto ampliamento del novero degli esercizi commerciali abilitati ad effettuare prestazioni analitiche viola un principio della normativa statale il quale, in quanto attinente alla materia di legislazione concorrente della «tutela della salute», è da considerarsi alla stregua di un principio fondamentale, mirante a garantire il mantenimento di un elevato livello di qualità dei servizi in tutto il territorio, a tutela del bene della salute. Tale principio, infatti, prevede che le prestazioni analitiche di prima istanza, fra le quali rientrano anche quelle contemplate dalla legge regionale impugnata, possano essere erogate esclusivamente dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, riservando agli esercizi di vicinato ed alle grandi e medie strutture commerciali la vendita soltanto di talune classi di medicinali non soggette a prescrizione medica.

La Corte Costituzionale ha infine dichiarato assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati con riferimento all'art. 32 della Costituzione.